



**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA 2004/2009
INDICIZZATO ALL' INDICE AZIONARIO MIB 30®"**

di massimi EURO 15.000.000 - ISIN IT0003638902

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2004/2009 INDICIZZATO ALL'INDICE AZIONARIO MIB 30®" è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente) in un importo massimo di nominali Euro 15 milioni; è costituito da massime n. 15.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "obbligazioni").

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, componenti il prestito obbligazionario saranno immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 81 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. n. 36 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e del regolamento di attuazione, delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000 per ogni obbligazione, che dovrà essere corrisposto con valuta 24 maggio 2004.

Art. 3 - GODIMENTO

Le obbligazioni hanno godimento dal 24 maggio 2004.

Art. 4 - DATA DI EMISSIONE E DURATA

Le obbligazioni sono emesse in data 24 maggio 2004 e hanno durata di cinque anni, ovvero fino al 24 maggio 2009.

Art. 5 - INTERESSI

Ciascuna obbligazione pagherà annualmente una cedola lorda a titoli di interesse alle seguenti date e sulla base dei seguenti relativi ammontari:

al 24 maggio 2005 : 1,00% lordo;
al 24 maggio 2006 : 1,00% lordo;
al 24 maggio 2007 : 1,00% lordo;
al 24 maggio 2008 : 1,00% lordo;
al 24 maggio 2009 : 1,00% lordo;

inoltre, a scadenza, (24 maggio 2009) verrà corrisposta una cedola variabile determinata e calcolata dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nom} * \text{Max} \left[0\%; 35\% * \left(\frac{\text{MIB}30_F - \text{MIB}30_I}{\text{MIB}30_I} \right) \right]$$

dove:

$\text{MIB}30_I$ rappresenta il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice MIB 30 rilevato il 24 maggio 2004 (Data di Rilevazione Iniziale);

$\text{MIB}30_F$ rappresenta il Valore Ufficiale di Chiusura dell'Indice MIB 30 rilevato il 14 maggio 2009 (Data di Rilevazione Finale);

Qualora la data di pagamento delle cedole coincidano con un giorno non lavorativo bancario in cui sia assicurato il funzionamento dei sistemi di pagamento e/o regolamento titoli, il relativo pagamento e/o regolamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza interessi aggiuntivi.

Art. 6 - INDICE DI RIFERIMENTO

Per indice MIB 30 (l' "Indice") si intende l'Indice azionario pesato per capitalizzazione di 30 blue chips italiane come calcolato e pubblicato dalla Borsa Italiana S.p.A. (il "Provider"). Tale Indice è attualmente pubblicato sul quotidiano "Il Sole-24 Ore" e rilevabile sul circuito Reuters alla pagina ".MIB30" (o in futuro su qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla) ovvero su altre fonti di equipollente ufficialità.

Ai fini del presente regolamento la Borsa Italiana è definita "Borsa".

Art. 7 - EVENTI INERENTI LA BORSA

Qualora, nei trenta minuti che precedono la chiusura ordinaria degli scambi di Borsa, alla Data di Rilevazione del Valore Iniziale e alla Data di Rilevazione del Valore Finale, a giudizio dell'Agente di Calcolo (come definito al successivo art. 14), si verifichino uno o più dei seguenti eventi (gli "Eventi di Turbativa"):

- a) Una sospensione o una limitazione degli scambi di titoli che costituiscono almeno il 20% dell'Indice in tale data; oppure
- b) Una sospensione o una limitazione degli scambi di contratti "futures" legati all'Indice oppure di contratti di opzione legati all'Indice, gli interessi verranno calcolati con riferimento al valore dell'Indice relativo al primo giorno successivo alla cessazione degli Eventi di Turbativa verificatesi. Nel caso in cui si dovesse verificare un Evento di Turbativa in ciascuno dei cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Rilevazione Iniziale o Finale, i) tale quinto giorno verrà considerato il giorno utile per la rilevazione dell'Indice nonostante il sussistere degli Eventi di Turbativa e ii) l'Agente di Calcolo determinerà il livello dell'Indice in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio degli Eventi di Turbativa utilizzando i prezzi di mercato (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o di limitazioni degli scambi) relativi a tale quinto giorno per ogni titolo incluso a tale data nell'Indice.

Art. 8 - EVENTI INERENTI ALL' INDICE

Qualora, alla Data di Rilevazione Iniziale e alla Data di Rilevazione Finale:

- a) L'Indice non venga calcolato e comunicato dal "Provider" ma sia calcolato e pubblicamente comunicato da un altro ente, ma ritenuto a tal fine fonte attendibile anche in funzione della sua posizione di mercato, gli interessi verranno calcolati sulla base del valore dell'Indice così calcolato e pubblicamente comunicato;
- b) La formula o il metodo di calcolo dell'Indice siano stati oggetto di modifiche di natura straordinaria rispetto a quelli in vigore alla Data di Rilevazione Iniziale, l'Agente di Calcolo apporterà a tale nuova formula o metodo di calcolo le opportune rettifiche, basandosi sul prezzo di chiusura dell'Indice alla Data di Rilevazione del Valore Finale o, se del caso alla Data di Rilevazione Iniziale, determinato dall'Agente di Calcolo secondo la formula e il metodo di calcolo del valore dell'Indice usati prima del cambiamento o del mancato calcolo, anziché basandosi sul prezzo di chiusura dell'Indice pubblicato, riferendosi ai soli titoli che facevano parte dell'Indice nel periodo immediatamente precedente il cambiamento o il mancato calcolo (diversi da quelli che a quella data non erano più quotati in borsa);
- c) Né il "Provider" né altro ente - come definito al punto a) del presente articolo - calcolino e pubblicamente comunichino il valore dell'Indice, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui allo stesso punto a), il valore dell'Indice sia stato comunicato da ente non ritenuto a tal fine dall'Agente di Calcolo fonte attendibile, verranno effettuati da parte dell'Agente di Calcolo gli opportuni calcoli per determinare gli interessi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo b).

Qualora il prezzo di chiusura dell'Indice utilizzato dall'Agente di Calcolo ai fini della determinazione degli interessi venga corretto e le correzioni siano pubblicate dalla Borsa Italiana S.p.A. o da un suo sostituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del prezzo, l'Agente di Calcolo calcolerà o ricalcolerà gli interessi facendo riferimento al corretto livello dell'Indice.

Art. 9 - AVVERTENZE, LIMITAZIONI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Indice ed il relativo marchio sono oggetto di proprietà intellettuale. All'Emittente è stata concessa una licenza non esclusiva d'uso dell'Indice e del relativo marchio. Centrobanca S.p.A. non sarà responsabile per eventuali errori ed omissioni commessi dal Provider nel calcolo dell'Indice.

L'Indice è calcolato e rilevato unicamente dal Provider. Fermo restando quanto indicato nella sezione "Avvertenze ed esonero da responsabilità quanto all'utilizzo dell'Indice MIB 30®" che costituisce ad ogni effetto di legge parte integrante del presente regolamento, le Obbligazioni non sono in alcun modo sponsorizzate, garantite o promosse dal Provider.

Il Provider non garantisce in alcun modo, nè esplicitamente nè implicitamente, qualsiasi dato conseguito attraverso l'utilizzo dell'Indice o il valore assunto dall'Indice ad una qualsiasi data. In ogni caso il Provider non è responsabile nei confronti di alcun soggetto per errori commessi nel calcolo dell'Indice né il Provider avrà alcun obbligo di informazione nei riguardi di alcun soggetto, inclusi senza limitazione alcuna, acquirenti o venditori delle obbligazioni, in relazione a qualsiasi errore commesso. Il Provider, inoltre, non rilascia alcuna garanzia con riferimento a qualsivoglia variazione o modifica apportata nella metodologia di calcolo dell'Indice né assume alcun obbligo riguardo alla continuità di calcolo dell'Indice stesso, ovvero la sua pubblicazione o diffusione. Il Provider, in ogni caso, non sarà responsabile nei confronti di alcun soggetto, ivi compresi gli acquirenti o venditori delle Obbligazioni, per eventuali perdite di profitti subite, ovvero per danni emergenti derivanti o connessi all'acquisto o vendita delle Obbligazioni medesime.

Art. 10 - RIMBORSO

Le obbligazioni verranno rimborsate in un'unica soluzione il 24 maggio 2009 al loro valore nominale (Euro 1.000 per ogni obbligazione) senza alcuna deduzione per spese e da tale data cesseranno di essere fruttifere.

Art. 11 - RIMBORSO ANTICIPATO

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni né da parte dell'Emittente né da parte degli obbligazionisti.

Art. 12 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 14 - AGENTE DI CALCOLO

Centrobanca S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo (l' "Agente di Calcolo") ai fini della determinazione degli interessi e delle attività connesse, con riserva di sostituire a sé altri, previa comunicazione dell'Emittente agli obbligazionisti.

Nell'esecuzione delle attività rimesse all'Agente di Calcolo ai sensi del presente regolamento, l'Agente di Calcolo procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede.

Le determinazioni e le valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Art. 15 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 16 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 17 - GARANZIE

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 18 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 19 - VARIE

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DELL'INDICE MIB30®

MIB30® è un marchio registrato e viene utilizzato da Centrobanca S.p.A. (di seguito anche il "Licenziatario" sulla base di un contratto di licenza con Standard & Poor's, una divisione della McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P").

Gli strumenti finanziari emessi sulla base del presente regolamento d'emissione non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da Standard & Poor's, una divisione della McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P"). S&P e Borsa Italiana S.p.A. (in questa sezione l' "Exchange Partner" ovvero in breve l' "EX" non forniscono alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari dei Prodotti o a qualunque membro del pubblico circa il fatto se sia consigliabile investire in valori mobiliari in generale, o nei Prodotti in particolare, o circa la capacità degli indici S&P di seguire l'andamento generale del mercato azionario. L' unico rapporto di S&P e dell' EX con il Licenziatario è la concessione in licenza di taluni marchi e nomi commerciali di S&P e dell' EX e degli indici S&P senza tenere in alcun conto il Licenziatario o i Prodotti. S&P e l' EX non hanno alcun obbligo di tenere in conto le esigenze del Licenziatario o dei proprietari dei Prodotti nella determinazione, composizione o nel calcolo degli indici S&P. S&P e l' EX non sono responsabili per, e non hanno partecipato nella determinazione dei tempi, dei prezzi, o delle quantità dei Prodotti da rilasciare o nella determinazione o nel calcolo dell'equazione con la quale i Prodotti possono dar luogo al pagamento di differenziali in danaro. S&P e l' EX non hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, al marketing o alla compravendita del Prodotto.

S&P e l' EX non garantiscono la precisione e/o la completezza degli Indici S&P o di qualunque dato incluso negli stessi. S&P e l' EX non incorreranno in alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni, o interruzioni negli stessi. S&P e l' EX non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito ai risultati che si potranno ottenere da parte del Licenziatario, da parte dei proprietari del Prodotto, o di qualunque altra persona fisica o giuridica dall'uso degli Indici S&P o di qualunque dato compreso negli stessi. S&P e l' EX non forniscono alcuna garanzia espressa o implicita, ed espressamente escludono qualunque garanzia in merito alla commerciabilità ovvero l'idoneità per un particolare scopo od uso degli Indici S&P o di qualunque dato contenuto negli stessi. Senza pregiudizio alcuno rispetto a quanto predetto, in nessun caso S&P o l' EX avranno alcuna responsabilità per eventuali danni specifici, a titolo di risarcimento punitivo, o indiretti (compresi gli eventuali mancati profitti), anche ove abbiano ricevuto notizia della possibilità di tali danni.

I Marchi S&P sono marchi commerciali della McGraw-Hill Companies, Inc. e sono stati concessi in licenza per l'uso a Centrobanca S.p.A. ai fini dell'emissione delle obbligazioni di cui al presente regolamento d'emissione. Il Prodotto non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, e né S&P né l' Exchange Partner forniscono alcuna dichiarazione circa il fatto se sia consigliabile investire nel Prodotto.